

COMUNE DI TADASUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA NEL SETTORE ASSICURATIVO

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di Aprile,

TRA

Il **COMUNE DI TADASUNI**, P.I. 00074760950, in persona della dott.ssa Antonella Deiana, nata a Macomer il 17.01.1963, C.F. DNENNL63A57E788G, nella sua qualità di Responsabile del servizio amministrativo di cui al Decreto Sindacale n° 11 del 30.12.2016,

E

la **WAI BROKER SRL**, P.I. 02824430926, in persona del legale rappresentante signora Incani Bonaria, nata a Cagliari il 24.01.1956, C.F. NCN BNR 56A64 B354H, nella sua qualità di Amministratore Delegato della WAI BROKER SRL, Broker di assicurazioni, con sede in Sestu, via 8 Marzo 1908 n° 12, iscritta all'Albo professionale dei Mediatori di assicurazione (R.U.I. n° B000064225).

PREMESSO CHE

- questo Ente ha necessità di un consulente assicurativo altamente specializzato per l'analisi dei rischi e per una consulenza tecnico/giuridica/economica volta alla stipula di una polizza RCT;
 - a seguito di determinazione del Responsabile del servizio n°16 del 12.04.2017 è stato affidato alla WAI BROKER SRL il servizio di Brokeraggio Assicurativo;
 - l'affidamento del servizio in oggetto non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale;
- la Corte dei Conti, chiamata a pronunciarsi, ha ritenuto non sussistere alcuna maggiorazione di costi su contratti assicurativi muniti di clausola Broker, perché i costi dell'intermediazione del broker vengono sostanzialmente compensati dal mancato versamento delle provvigioni in favore degli agenti assicurativi, come dalle sentenze seguenti: C. CONTI LOMBARDIA - SENTENZA n. 1536/2004; C. CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO - SENTENZA N. 179/2008; C. CONTI EMILIA ROMAGNA SENTENZA n. 319/2011; C. CONTI SICILIA - SENTENZA N. 439/2013;

CONSIDERATO CHE

- i Giudici della Corte dei Conti Sicilia, con la citata sentenza n. 439/2013, hanno affermato: "*....Il compenso per il broker, quindi, non costituirebbe un maggior costo per l'assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce "provvigioni" che andranno, poi, ripartite tra il broker e l'agente della singola compagnia. In tal senso si è mossa anche la giurisprudenza interna di questa Corte (Corte conti Lombardia 1536/2004 confermata da Corte dei Conti I Appello 179/2008, nonché più di recente Corte conti Emilia Romagna 319/2011) che ha affermato come, in ogni caso, stante la ormai quotidiana prassi di ricorrere ai servizi di brokeraggio da parte degli assicurati, le compagnie di assicurazione calcolano il premio comprensivo della percentuale di provvigioni al punto che non sia possibile quantificare un premio c.d. "puro", cioè esente da provvigioni. La quota provvigioni c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigenza va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker.*

Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale.....";

- non vi è alcun onere economico per il Comune e che il ricorso all'appalto pubblico è consentito solo in presenza di contratti a titolo oneroso, così come specificato dal D. Lgs. n. 50/2016 - art. 3, comma ii) che recita: «*appalti pubblici*», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e

uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

- la prestazione del broker si qualifica per essere priva di legami con questa o con quella impresa assicuratrice, che lo stesso identifica e valuta i rischi per cui l'ente richiede una copertura assicurativa, globale o nel settore specifico, indica accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e, quindi, i costi assicurativi e la situazione complessiva del mercato;
- il broker suggerisce all'Ente la soluzione più adatta per la stipulazione di una polizza RCT; non solo, una volta stipulato il contratto, compie, in cooperazione con l'Ente, tutte le fasi di gestione del contratto;
- in base all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, commi 1 e 2, risulta conveniente per l'Amministrazione affidare l'incarico fiduciario di Broker di assicurazioni alla Wai Broker Srl, con sede in Sestu, via 8 Marzo 1908 n° 12, realizzando anche delle economie di scala, in quanto detta figura, caratterizzata da alta professionalità e specializzazione, da comprovata esperienza e dirittura morale, consente all'Amministrazione di tutelare meglio, sotto il profilo tecnico-giuridico, l'Ente stesso, il patrimonio pubblico, gli amministratori, i dipendenti;

TENUTO CONTO

- del parere della Corte dei Conti, Regione Piemonte, del 29.03/07 n° 3 in cui si dice che l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 32 del D.L. n. 233 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, sono legittimate a conferire incarichi individuali con contratto autonomo, ad esperti di provata competenza per prestazioni altamente qualificate, ricorrendo alla forma negoziale della *locatio operis*;
- l'incarico affidato al broker non comporta nessun onere finanziario, né diretto né traslato, per l'Amministrazione;
- delle disposizioni di cui alla L. n° 133/2008, art. 46;

CONSIDERATO che la società di cui sopra, in base ad un'indagine fatta tra i professionisti del settore, è risultata essere formata da esperti di elevata specializzazione e comprovata competenza, esperienza e dirittura morale, iscritta al relativo Registro degli Intermediari assicurativi - sez. Brokers, tenuto dall'ISVAP;

RILEVATO che all'interno dell'Amministrazione non esistono professionalità con analoghe competenze, specializzazione ed esperienza e che la consulenza di processo del broker tende anche a far crescere professionalmente il personale interno senza nessun costo aggiuntivo;

CONSTATATO che la WAI BROKER SRL è dotata anche della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000);

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Il Comune di Tadasuni, in persona della responsabile del servizio dott.ssa Antonella Deiana, affida in esclusiva per la durata di anni 2, con possibilità di rinnovo o proroga per lo stesso periodo, previa adozione di una determinazione in tal senso, secondo le vigenti normative, in assenza di motivata contestazione per giusta causa da entrambe le parti, alla WAI BROKER SRL, che accetta l'incarico professionale conferitole, la consulenza per la determinazione dei contenuti del contratto assicurativo da stipulare.

Art. 2) La ditta WAI BROKER SRL s'impegna a fornire la consulenza assicurativa attraverso le seguenti attività:

- la consulenza per l'analisi dei rischi dell'Amministrazione, degli Amministratori, dei suoi Responsabili e dei Dipendenti;
- la consulenza e l'assistenza per l'intrattenimento di tutti i rapporti relativi alla stipula, e/o modifica della polizza di assicurazione con la compagnia di assicurazione;
- la consulenza e l'assistenza nella determinazione dei contenuti del contratto assicurativo;
- la consulenza per l'eventuale predisposizione di capitoli d'appalto inerenti la copertura dei rischi che l'Amministrazione intenda trasferire all'assicuratore;
- la consulenza e l'assistenza nella trattazione degli eventuali sinistri al cospetto dell'assicuratore;
- il pagamento dei premi assicurativi delle polizze a favore delle compagnie di assicurazione.

Art. 3) L'Ente s'impegna a comunicare tempestivamente alla WAI BROKER SRL le eventuali iniziative o comunicazioni che le compagnie, gli agenti di queste o altri operatori a vario titolo dovessero intraprendere direttamente nei confronti dell'Ente, impegnandosi, altresì, a non assumere iniziative che possano delegittimare l'operato del Broker.

Art. 4) Per l'espletamento del servizio di consulenza ed assistenza nulla è dovuto da questo Ente, in quanto la remunerazione per le prestazioni è da intendersi a carico delle compagnie di assicurazione, per prassi internazionali contrattualmente garantite.

Art. 5) L'Ente si riserva di accettare o meno le proposte relative alla stipula, modifica o rinnovo delle polizze assicurative con le compagnie di assicurazione indicate dalla WAI BROKER SRL.

Art. 6) L'Ente corrisponderà alla WAI BROKER SRL i premi dovuti per i vari contratti assicurativi sottoscritti, perché dia corso al pagamento degli stessi a favore delle relative compagnie assicurative.

Art. 7) La presente convenzione potrà essere risolta di diritto dall'Ente qualora la Ditta WAI BROKER SRL non inizi le attività indicate nel precedente punto 2, senza giustificato motivo.

Art. 8) Qualunque controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, non composta in via amministrativa, sarà di competenza del Foro di Oristano.

Art. 9) Questa convenzione occupa tre pagine e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti.

Art. 10) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. n° 131/88, la presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solamente in caso d'uso.

La responsabile del servizio
Antonella Deiana

L'amministratore delegato della ditta WAI BROKER SRL
Bonaria Incani